

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2684 del 02/08/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA DOUGLAS CHERO S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI VALVOLE FORGIATE DI VARIO TIPO PER L'INDUSTRIA CHIMICA, PETROLCHIMICA E PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA, SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CARPANETO P.NO (PC), LOC. PREDAGLIE
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2735 del 02/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno due AGOSTO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA DOUGLAS CHERO S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI VALVOLE FORGIATE DI VARIO TIPO PER L'INDUSTRIA CHIMICA, PETROLCHIMICA E PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CARPANETO P.NO (PC), LOC. PREDAGLIE

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA la seguente documentazione:

- n° 2 istanze di AUA trasmesse dall'Unione Valnure e Valchero (svolgente la funzione di Sportello Unico anche per il Comune di Carpaneto P.no) con nota PEC del 10.06.2015, prot. n° 4706 (prot. prov.le n. 38006 di pari data), con la quale la ditta DOUGLAS CHERO S.P.A. chiedeva:
 - la modifica sostanziale dell'AUA adottata dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n. 2575 del 09.12.2014 e rilasciata dall'Unione Valnure e Valchero con atto del 19/12/2014, prot. n° 10169, relativamente al "capannone 1";
 - il rilascio dell'AUA per il "capannone 4" precedentemente autorizzato, per le emissioni in atmosfera, dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n. 1313 del 11.07.2013;per lo svolgimento dell'attività di "progettazione e realizzazione di valvole forgiate di vario tipo per l'industria chimica, petrolchimica e per la produzione di energia", svolta in Comune di Carpaneto P.no, Loc. Predaglie;
- nota del 30.06.2016, prot. n. 4686, con cui il Servizio Territoriale di ARPAE ha fatto richiesta di integrazioni relativamente all'istanza presentata per il capannone 4;
- nota PEC del 16.11.2015 (prot. prov.le n. 67988 di pari data) con cui l'Unione Valnure e Valchero ha richiesto alla Ditta in oggetto la produzione di alcune integrazioni necessarie al completamento della fase autorizzatoria;
- nota PEC dell'Azienda del 09.12.2015 (prot. prov.le n. 72258 di pari data) trasmessa dall'Unione Valnure e Valchero e relativa ai capannoni 1 e 4;
- verbale della conferenza di servizi del 1/3/2016 nel corso della quale si è acclarato che:
 - le attività svolte nei capannoni 1, 2, 3 e 4 sono tra loro "contigue", configurando, di fatto, un unico stabilimento (come definito dall'art. 268 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) diviso in quattro capannoni in cui sono presenti più impianti aventi autonomia funzionale;
 - si è richiesta documentazione integrativa inerente alle emissioni in atmosfera e l'inoltro di una planimetria dell'intera rete fognaria dello stabilimento, costituito (vista la decisione di cui sopra) dai capannoni 1, 2, 3 e 4;disponendo pertanto il rinvio dell'esame dell'istanza ad avvenuta acquisizione della documentazione di cui trattasi;
- note 30/03/2016, prot. n° 3251 (acquisite agli atti ARPAE in pari data con prot. n° 3021), del 13/05/2016, prot. n° 4908 (acquisita agli atti di ARPAE in pari data con prot. n° 4908) e del 01/06/2016, prot. n° 5754 (acquisita agli atti di ARPAE in pari data con prot. n° 5707), con le quali l'Unione Valnure e Valchero trasmetteva la documentazione integrativa richiesta;

PRESO ATTO che:

- lo scarico in pubblica fognatura è costituito:
 - dalle acque reflue industriali (provenienti dall'impianto di sgrassaggio - defosfatazione ubicato nel "capannone 1" e preventivo all'attività di verniciatura) contenenti sostanze pericolose in uscita dall'impianto di depurazione chimico-fisico;
 - dalle acque reflue domestiche;
- lo scarico è classificato come scarico di acque reflue industriali contenente sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la Ditta dichiara una capacità nominale di solventi pari a 47 kg/gg, corrispondente ad un consumo massimo teorico di solventi pari a 10.340,00 kg/anno;
- lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. era stato autorizzato con AUA adottata dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 2575 del 09/12/2014 e rilasciata dall'Unione Valnure e Valchero con atto del 19/12/2014, prot. n° 10169, relativamente al "capannone 1";
- i capannoni 2, 3 e 4 generano solo scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura e, pertanto, non sono oggetto di autorizzazione;

DATO ATTO che:

- con D.D. del 15/01/2010 n. 44 è stata autorizzata – ai sensi dell'art. 269, c. 8), del D.Lgs. n. 152/06 – la Ditta Dougl's Chero S.p.a. alle emissioni in atmosfera, per l'attività di "verniciatura" svolta nello stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no - Loc. Predaglie (**Capannone 3**);
- con D.D. del 11/07/2013 n. 1313 la ditta stessa è stata autorizzata – ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 – ad effettuare le emissioni in atmosfera, per l'attività di "produzione scaricatori di condensa, filtri, spie visive e manifolds per l'industria petrolchimica" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Carpaneto P.no - Loc. Predaglie (**Capannone 4**);
- con D.D. n° 2575 del 09/12/2014 della Provincia di Piacenza è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale (successivamente rilasciata dall'Unione Valnure e Valchero, SUAP anche per il Comune di Carpaneto P.no, con atto del 19/12/2014, prot. n° 10169) per l'attività di "progettazione e realizzazione di valvole forgiate di vario tipo per l'industria chimica, petrolchimica e per la produzione di energia" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Carpaneto P.no - Loc. Predaglie (**Capannone 1**);

VERIFICATO che le istanze di AUA sono relative alla sola modifica della situazione emissiva precedentemente autorizzata per i seguenti capannoni:

- **Capannone 1:** relativa alla dismissione dei camini E11 ed E12 (già autorizzati), all'installazione di un impianto di lavaggio *a solvente* (*previsto l'impiego di 200 kg/anno di sgrassante DST*) un'emissione ora denominata come E11 ed una nuova macchina lavapezzi in cui viene previsto l'impiego di uno sgrassante *alcalino*(*emissione E18 previsti consumi pari a 300 kg/annodi soluzione alcalina*) *L'emissione E18 è uno sfiato naturale attivo per 1 ora giorno* . Vengono inoltre previsti nuovi sistemi di aspirazione gas, potenzialmente emessi in fase di ricarica del carrello elevatore. Nell'istanza viene altresì dichiarato che gli impianti di saldatura verranno spostati presso l'unità 4;
- **Capannone 4:** relativa alla modifica dell'emissione E5, all'interno della quale verranno convogliati fumi derivanti da n. 2 banchi di saldatura e n. 1 robot sempre per saldatura; verrà installato n.1 forno per i trattamenti termici sui metalli senza utilizzo di solventi e dei sistemi di aspirazione dei gas emessi in fase di ricarica del carrello elevatore E8. La Ditta dichiara che gli impianti di saldatura che verranno spostati dal capannone 1 confluiranno nel l'emissione E5 senza modificarne la capacità.

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota del 17/08/15, prot. n. 8916 (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza in pari data con prot. n. 52227) con cui il Comune di Carpaneto P.no trasmetteva, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole relativamente alle modifiche richieste per il capannone 1 inerente le matrici scarichi idrici, emissioni in atmosfera nonché rumore;
- nota del 8 settembre 2015 prot. n. 951 con cui il Comune di Carpaneto P.no (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza prot. n. 55207 in pari data) trasmetteva, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole in ordine all'unità inerente le matrici scarichi idrici, emissioni in atmosfera nonché rumore;
- nota del 18/09/2015, prot. n. 59807 (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza in pari data con prot. n. 57034) con cui il Dip.to di Sanità Pubblica riteneva di non avere particolari osservazioni o prescrizioni per le istanze relative ai capannoni 1 e 4 per i quali erano previste le modifiche alle emissioni;
- nota del 31/12/2015, prot. n. PGPC 9306/2015 (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza in pari

data con prot. n. 76243) con cui Arpa, sezione Prov.le di Piacenza, trasmetteva il proprio parere favorevole per quanto riguarda le emissioni in atmosfera secondo determinate prescrizioni per le istanze relative ai capannoni 1 e 4;

- nota PEC del 16/07/2016, prot. n° 7683 (acquisito agli atti il 18/07/2016 con prot. n° PGPC/2016/7615), con il quale il Comune di Carpaneto P.no ribadisce la compatibilità urbanistica in merito alle emissioni in atmosfera e conferma, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le prescrizioni già contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 2575 del 09/12/2014 e rilasciata dall'Unione Valnure e Valchero con atto del 19/12/2014, prot. n° 10169;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta conclusiva del 22/7/2016:

- ha ritenuto di potersi adottare una sola Autorizzazione Unica Ambientale per i n° 4 capannoni costituenti un unico stabilimento sito in comune di Carpaneto P.no, Località Predaglie, autorizzazione comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - all'autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in pubblica fognatura;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95;
- ha acquisito i contributi istruttori degli Enti ed Organismi coinvolti nel procedimento, nonché le precisazioni fornite durante la seduta dalla rappresentante della Ditta;
- ha espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta DOUGLAS CHERO S.P.A. per l'attività di "progettazione e realizzazione di valvole forgiate di vario tipo per l'industria chimica, petrolchimica e per la produzione di energia" svolta nello stabilimento sopra citato;

RITENUTO conseguentemente che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto con i limiti e le prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento, autorizzazione che sostituisce la precedente (adottata dalla Provincia con Det. Dir. n. n° 2575 del 09/12/2014 e rilasciata dall'Unione Valnure e Valchero con atto del 19/12/2014, prot. n° 10169);

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

VISTO inoltre il Regolamento Arpa per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpa nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **DOUGLAS CHERO S.P.A.** (C.FISC. 09358430156) per le attività di "progettazione e realizzazione di valvole forgiate di vario tipo per l'industria chimica, petrolchimica e per la produzione di energia, verniciatura e produzione scaricatori di condensa, filtri, spie visive e manifolds per l'industria petrolchimica" svolte presso lo stabilimento (capannoni 1, 2, 3 e 4) sito in Comune Carpaneto P.no - Loc. Predaglie (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - o autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - o all'autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in pubblica fognatura;
 - o comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95;
2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

CAPANNONE 1

EMISSIONE N. E1 (CP1) ASPIRAZIONE VASCHE

Portata massima	5500	Nm ³ /h
Durata massima settimanale	18	h/sett.
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Fosfati (espressi come PO ₄)	5	mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 (CP1) ASPIRAZIONE PRINCIPALE

Portata massima	5500	Nm ³ /h
Durata massima settimanale	18	h/sett.
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Fosfati (espressi come PO ₄)	5	mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 (CP1) GENERATORE DI CALORE

Portata massima	900	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	7	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E4 (CP1) ASPIRAZIONE IMPIANTO SGRASSAGGIO DEFOSFATAZIONE

Portata massima	4000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	7	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Fosfati (espressi come PO ₄)	5	mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E5 (CP1) GENERATORE DI CALORE

Portata massima	700	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	7	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		

Materiale particolato	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E6 ASPIRAZIONE FOSFATAZIONE

Portata massima	2100 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	7 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Fosfati (espressi come PO ₄)	5 mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E7 (CP1) RICAMBIO ARIA

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	7 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Fosfati (espressi come PO ₄)	5 mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E7B (CP1) GENERATORE DI CALORE

Portata massima	900 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	7 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolato	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E8 (CP1) IMPIANTO DI VERNICIATURA

Portata massima	14500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	7 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolato	3 mg/Nm ³
Composti Organici Volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E9 (CP1) IMPIANTO DI APPASSIMENTO/ESSICCAZIONE

Portata massima	5500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	7 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti Organici Volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E10 (CP1) GRANIGLIATRICE

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	7 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolato	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E11 (CP1) LAVAGGIO PARTI METALLICHE

Durata massima giornaliera	3 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	8,5 m

EMISSIONE N. E13 (CP1) GENERATORE DI CALORE

Portata massima	500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	18 h/settimana
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E14 (CP1) GENERATORE DI CALORE

Portata massima	500 Nm ³ /h
Durata massima settimanale	18 h/settimana
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E15 (CP1) GENERATORE DI CALORE

Portata massima	500 Nm ³ /h
Durata massima settimanale	18 h/settimana
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E16 (CP1) GRANIGLIATRICE

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	1 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E17 (CP1) MOLATURA

Portata massima	4500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E18 (CP1) LAVAPEZZI

Durata massima giornaliera	1 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Sostanze alcaline	5 mg/Nm ³

CAPANNONE 3**EMISSIONE N. E1 (CP3) CABINA DI VERNICIATURA**

Portata massima	36000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	7 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	8,5 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Materiale particolato	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³

CAPANNONE 4

EMISSIONE N. E1 (CP4) CABINA DI VERNICIATURA

Portata massima	8000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolato	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 (CP4) VERNICIATURA SU GRIGLIATI

Portata massima	30000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolato	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 (CP4) VERNICIATURA SU GRIGLIATI

Portata massima	30000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolato	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4 (CP4) GRANIGLIATURA

Portata massima	4500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolato	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E5 (CP4) SALDATURA (2 BANCHI DI SALDATURA E 1 ROBOT DI SALDATURA)

Portata massima	4500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolato	10	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E6 (CP4) GRANIGLIATURA

Portata massima	16000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolato	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E7 (CP4) MOLATURA

Portata massima	3200	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	9	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E8 (CP4) FORNO TRATTAMENTO TERMICO METALLI

Portata massima	500	Nm ³ /h
Durata massima settimanale	1	h/gg
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	9	M

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- a) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per E3 (CP1), E5 (CP1), E7b (CP1), E13 (CP1), E14 (CP1), E15, (CP1) ed E8 (CP4) il gestore può non effettuare autocontrolli a dette emissioni stante l'utilizzo, come combustibile, di gas metano;
- b) stante i bassi consumi previsti per l'impianto a ciclo chiuso generante l'emissione E18 (CP1), dichiarati pari a 300 kg/anno, il gestore può non effettuare autocontrolli miranti alla verifica del rispetto dei limiti imposti per tale emissione;
- c) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- d) per la verifica dei limiti di emissione indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** o, qualora non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;
 - metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particolare**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **composti organici volatili** espressi come Ctot;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - metodo UNI 9969 o celle elettrochimiche per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - Metodo NIOSH 7401 per la determinazione delle **sostanze alcaline**;
- e) per la verifica dei limiti di emissione dei **fosfati**, le determinazioni devono essere effettuate secondo il metodo che sarà indicato dal S.T. di Arpae nodo di Piacenza;
- f) la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti per la misura del materiale particolare o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
- g) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- h) in sede di messa a regime dovrà essere eseguito all'emissione E11, almeno un autocontrollo mirante alla determinazione della portata e dei composti organici volatili espressi come Ctot, gli esiti dei controlli dovranno essere trasmessi ad ARPAE al fine di fissare eventuali limiti e/o prescrizioni;
- i) non deve essere superato un consumo annuo di solvente sgrassante (che genera l'emissione E11 collocata nel capannone CP1) pari a 200 kg/anno;
- j) le ore di funzionamento dell'emissione E11 (collocata nel capannone CP1), i consumi mensili del prodotto impiegato, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati con frequenza almeno mensile su appositi registri, con pagine bollate a cura dell'Arpae nodo di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, tenuti a disposizione dei competenti organi di controllo;
- k) la Ditta dovrà utilizzare esclusivamente prodotti vernicianti pronti all'uso con un contenuto di residuo secco non inferiore al 60% in peso;
- l) la ditta non dovrà superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti pari a 105 kg/giorno. Il consumo medio giornaliero va calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti desumibili dal registro di cui al seguente punto m);

- m) le ore di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento ed essiccazione, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, distinti per capannone, nonché la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su appositi registri, con pagine bollate a cura dell'Arpae nodo di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, tenuti a disposizione dei competenti organi di controllo;
 - n) le operazioni di verniciatura, appassimento ed essiccazione devono essere svolte negli appositi impianti, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particellare;
 - o) devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
 - p) i controlli da effettuarsi a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1 (CP1), E2 (CP1), E4 (CP1), E6 (CP1), E7 (CP1), E8 (CP1), E9 (CP1), E10 (CP1), E16 (CP1), E17 (CP1), E1 (CP3), E1 (CP4), E2 (CP4), E3 (CP4), E4 (CP4), E5 (CP4), E6 (CP4) ed E7 (CP4) devono avere una **frequenza almeno annuale** ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
 - q) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
 - r) devono essere rispettati i seguenti ulteriori limiti:
 - limite emissione annua di COV associato alla attività rientrante nell'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06: **8200 Kg/a**;
 - limite emissione diffusa: **25% dell'input di solvente**;
 - s) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere trasmessa ad Arpae nodo di Piacenza:
 - l'opportuna documentazione (comprendente una relazione sui giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura ed essiccazione), relativa all'anno precedente, per dimostrare la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione di COV negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; in particolare nell'elenco dei consumi di materie prime ai singoli prodotti dovrà essere aggiunto il codice identificativo usato per le rispettive schede di sicurezza;
 - il piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato 3 alla parte V del D.Lgs. 152/06, comprendente i giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, i quantitativi di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati comprensivi di quelli impiegati per l'attività di pulizia delle superfici, suddivisi per tipologia, sulla quantità di rifiuti smaltiti, nonché sulle quantità di sostanze organiche volatili emesse complessivamente nell'anno precedente;
 - t) il termine ultimo di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati è fissato a **due mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
 - u) il termine ultimo di messa a regime degli impianti nuovi o modificati è fissato a **tre mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
 - v) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore dello stabilimento;
 - w) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare all'Arpae nodo di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni effettuati agli impianti nuovo o modificati, **fatte salve le agevolazioni riportate ai precedenti punti a) e b)**, in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
3. di impartire, per quanto attiene **l'impatto acustico** la prescrizione secondo la quale entro un anno dalla messa a regime degli impianti nuovi/modificati, dovrà essere effettuata una nuova **valutazione di impatto acustico** per lo stabilimento nel suo complesso;

4. di stabilire, **per lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose**, il rispetto dei limiti (nel pozzetto di prelievo fiscale prima dell'immissione in pubblica fognatura) di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
5. di impartire **per lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose** le seguenti prescrizioni:
- a) nel pozzetto posto immediatamente a valle dell'impianto di depurazione dovranno essere rispettati i limiti di cui alla tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente allo scarico in pubblica fognatura per i parametri della tab. 5 del medesimo allegato 5;
 - b) il pozzetto di campionamento fiscale e quello a valle dell'impianto di depurazione dovranno essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta del refluo. Dovranno essere resi sempre accessibili all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - c) i limiti di emissione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - d) deve essere sempre quantificato il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
 - e) l'impianto di depurazione dovrà essere sempre tenuto in funzione;
 - f) almeno una volta all'anno dovrà essere effettuata la verifica tecnico – funzionale dell'impianto di depurazione e delle condotte fognarie dello stabilimento;
 - g) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di depurazione, prevedendo controlli periodici tecnico – funzionali che ne attestino l'efficienza; la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente;
 - h) dovrà essere prevista la rimozione periodica dei fanghi dall'impianto di depurazione ogni qualvolta vi sia necessità al fine di garantire una corretta efficienza di trattamento;
 - i) nel pozzetto di prelievo posto immediatamente a valle dell'impianto di depurazione, vengano effettuati, con cadenza almeno semestrale, autocontrolli analitici delle acque reflue, con la caratterizzazione dei seguenti parametri: pH, COD, Fosforo totale, Cloruri, Solfati e Zinco;
 - j) venga tenuto un apposito registro con fogli numerati progressivamente, a disposizione degli organi di controllo, nel quale allegare i risultati delle analisi di cui alla precedente lettera k) e su cui annotare:
 - o le operazioni di manutenzione dell'impianto di depurazione e delle condotte fognarie;
 - o quanto previsto alla successiva lettera l);
 - k) almeno ogni 4 anni dovrà essere presentata, al Comune di Carpaneto P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo, così come disposto dall'art. 3, comma 5, del DPR n° 59/2013;
 - l) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi dell'impianto di depurazione o alle condotte fognarie interne, ovvero cessazione del funzionamento dell'impianto di depurazione stesso, la Ditta DOUGLAS CHERO SPA dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Carpaneto P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 4. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
 - m) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Carpaneto P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE ogni eventuale modifica dell'impianto di depurazione o della modalità di scarico delle acque reflue industriali rispetto a quanto agli atti;
6. **di fare salvo che:**

- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;

7. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dall'Unione Valnure e Valchero, SUAP anche per il Comune di Carpaneto P.no sulla base del presente atto – sostituisce:
 - l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 2575 del 09/12/2014 e rilasciata dall'Unione Valnure e Valchero con atto del 19/12/2014, prot. n° 10169, relativamente al "capannone 1";
 - la Determinazione Dirigenziale del 15/01/10 n. 44, rilasciata dalla Provincia di Piacenza, con la quale è stata autorizzata – ai sensi dell'art. 269, c. 8), del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – la Ditta DOUGLAS CHERO S.P.A. alle emissioni in atmosfera, per l'attività di "verniciatura" svolta nel "capannone 3" ubicato in Comune di Carpaneto P.no - Loc. Predaglie;
 - la Determinazione Dirigenziale del 11/07/2013 n. 1313, rilasciata dalla Provincia di Piacenza, con la quale è stata autorizzata – ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – la Ditta DOUGLAS CHERO S.P.A. alle emissioni in atmosfera, per l'attività di "produzione scaricatori di condensa, filtri, spie visive e manifolds per l'industria petrolchimica" svolta nel "capannone 4" ubicato in Comune di Carpaneto P.no - Loc. Predaglie;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.